



Unione mese

Notiziario mensile

Rif. n° u2204/03 del 14/04/2003

sp/SL

Per: AMMINISTRAZIONE FISCALE/TRIBUTARIO

Riforma del diritto societario – S.p.A.: i patrimoni dedicati ad uno specifico affare

I patrimoni dedicati per la realizzazione di uno specifico affare rappresentano un'importante novità nella disciplina delle società per azioni che possono avvalersi di questi strumenti per finanziare progetti e particolari affari.

Con la descrizione della disciplina relativa ai patrimoni destinati proseguiamo l'attività di informazione sulle novità della riforma del diritto societario.

I PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

Le S.p.A. possono costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare (articoli 2447 bis - 2447 decies, c.c.), optando per una delle seguenti modalità di attuazione previste dalla riforma:

1. **costituire uno o più patrimoni, ognuno destinato in via esclusiva ad uno specifico affare:** all'interno della società viene individuata una parte di patrimonio, giuridicamente distinta, destinata ad una particolare operazione economica; nella sostanza questa ipotesi equivale alla costituzione di una nuova società con il vantaggio di non doverne sostenere i costi di costituzione e funzionamento. La costituzione di un patrimonio separato non è necessariamente collegata all'ipotesi di finanziamenti da parte di terzi, che comunque è possibile e può realizzarsi anche attraverso l'emissione di strumenti finanziari, che potranno essere dotati di diversi diritti patrimoniali e amministrativi. I patrimoni non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base a leggi speciali;
2. **prevedere nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare che i proventi dell'affare stesso, o parte di essi, siano destinati al rimborso totale o parziale del finanziamento stesso:** il patrimonio si costituisce attraverso un'operazione di finanziamento ed è espressamente previsto l'ingresso di nuovi mezzi finanziari nella società. La separazione patrimoniale esiste solo a livello dei proventi nella fase di incasso ed eventuali giacenze presso la società, prima del versamento al finanziatore, devono restare distinte dall'intero suo patrimonio.

I due modelli vengono esaminati separatamente.

Nella tabella che segue si descrivono le principali caratteristiche.



Unione mese

Notiziario mensile

	Patrimonio destinato	Finanziamento
Costituzione	Delibera consiglio amministrazione: <ul style="list-style-type: none">- descrizione dell'affare- individuazione beni e rapporti giuridici compresi nel patrimonio- piano economico finanziario- possibilità di emettere strumenti finanziari- nomina società di revisione- regole di rendicontazione	Contratto: <ul style="list-style-type: none">- descrizione dell'operazione- piano finanziario- indicazione beni strumentali per la realizzazione dell'operazione- controlli effettuabili dal finanziatore- garanzie a fronte dei finanziamenti- tempo massimo di rimborso
Pubblicità	Deposito e iscrizione della delibera all'ufficio registro delle imprese	Deposito e iscrizione del contratto all'ufficio registro delle imprese
Bilancio/sistema contabile/rendiconto	<ul style="list-style-type: none">- distinta indicazione nello stato patrimoniale dei beni e rapporti compresi nel patrimonio;- contabilità specifica con libri separati- descrizione dell'attività nel rendiconto allegato al bilancio- rendiconto finale, da depositare presso l'ufficio registro delle imprese, nel momento in cui l'affare è concluso o è divenuto impossibile	<ul style="list-style-type: none">- adozione di sistemi di incasso e contabilizzazione che consentano l'individuazione dei proventi dell'affare, tenendoli separati dal restante patrimonio della società
Diritti creditori	Il creditore sociale: <ul style="list-style-type: none">- non può rivalersi sui beni del patrimonio;- entro due mesi dall'iscrizione della delibera nel registro può opporsi alla delibera	Il creditore sociale: <ul style="list-style-type: none">- non può rivalersi sui proventi e i frutti dei proventi stessi o di eventuali investimenti effettuati in attesa di rimborsare i finanziatori;- può esercitare solo azioni conservative sui beni destinati alla realizzazione dell'affare
Nota integrativa	<ul style="list-style-type: none">- valore e tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi nel patrimonio;- criteri adottati per l'imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo;- regime di responsabilità	<ul style="list-style-type: none">- indicazione della destinazione dei proventi e dei vincoli relativi ai beni strumentali in corrispondenza delle voci di bilancio relative a proventi e beni strumentali stessi

1. PATRIMONI DESTINATI IN VIA ESCLUSIVA AD UNO SPECIFICO AFFARE

Costituzione del patrimonio destinato

La costituzione di un patrimonio destinato ad uno specifico affare avviene, salvo diversa disposizione dello statuto, attraverso una **delibera del consiglio di amministrazione** (o di gestione), che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.



Unione mese

Notiziario mensile

La delibera degli amministratori deve contenere una serie di informazioni dettagliate al fine di individuare correttamente il patrimonio da destinare all'affare e distinguerlo dal resto del patrimonio sociale (art. 2447-ter).

La completezza della delibera di costituzione del patrimonio costituisce la base per la validità e l'efficacia della destinazione e rappresenta un elemento essenziale per la limitazione della responsabilità della società per le obbligazioni relative al patrimonio dedicato.

Contenuto della delibera di costituzione

Secondo l'articolo 2447-ter la delibera deve indicare i seguenti elementi:

1. **descrizione dell'affare**: descrizione dell'iniziativa economica con l'indicazione dei piani di sviluppo
2. **individuazione di beni e rapporti giuridici compresi nel patrimonio**: con la precisa definizione del patrimonio si crea un "vincolo di destinazione", che consentirà alla società di sottrarre il *patrimonio destinato* alle richieste dei creditori sociali;
3. **piano economico finanziario**: si configura come *business plan*, in cui si valuta l'idoneità del patrimonio rispetto agli obiettivi e gli strumenti che vengono utilizzati. Il piano deve indicare: la valutazione e la dimostrazione della congruità del patrimonio rispetto alla possibilità di realizzazione dell'affare; le modalità e le regole attraverso le quali sia resa possibile la realizzazione dell'affare stesso; il risultato che si intende perseguire; le garanzie offerte ai terzi;
4. **possibilità di emettere strumenti finanziari** di partecipazione all'affare con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono;
5. **nomina della società di revisione** per il controllo contabile sull'andamento dell'affare, quando la società non è assoggettata alla revisione contabile ed emette titoli sul patrimonio diffusi tra il pubblico in misura rilevante ed offerti ad investitori non professionali;
6. **regole di rendicontazione**: per facilitare la lettura degli elementi contabili e di bilancio sull'andamento dell'affare.

Considerato che la delibera ha l'obiettivo di individuare il patrimonio e descriverne gli aspetti operativi, riteniamo che alcuni degli elementi elencati, che non rilevano nella costituzione di patrimonio dedicato, possano essere introdotti con delibere successive a quella della costituzione (ad esempio, l'indicazione della società di revisione).

Pubblicità della costituzione del patrimonio destinato

La delibera di costituzione del patrimonio deve essere depositata e iscritta nel registro delle imprese come avviene per la costituzione di una società (art. 2447-quater).

I creditori sociali esistenti prima della costituzione del patrimonio dedicato hanno due mesi di tempo (a partire dalla data di iscrizione della delibera) per opporsi alla delibera (ad esempio perché ritengono che la dotazione del patrimonio sia eccessiva e impoverisca la società), che di fatto sottrae risorse dal patrimonio complessivo della società, riducendo la garanzia patrimoniale offerta ai terzi.

Il tribunale può tuttavia disporre che la deliberazione venga eseguita, nonostante l'opposizione, dietro prestazione di garanzie idonee da parte della società.

Il potere di opposizione del creditore non è molto forte - probabilmente il legislatore ha voluto preferire l'interesse della società, limitando la tutela dei creditori - per i seguenti motivi: è limitato a soli due mesi (mentre ad es. nella cessione dei rapporti giuridici disciplinata dal Testo Unico Bancario sono previsti tre mesi); l'iscrizione nel registro delle imprese non è una forma di pubblicità efficace verso terzi ma ha prevalentemente la funzione di consentire l'opponibilità; non si specifica se il creditore opponente possa soddisfarsi su altri beni.

Diritti dei creditori

La destinazione del patrimonio comporta una significativa limitazione della responsabilità patrimoniale rispetto ai creditori sociali e ai creditori per le obbligazioni contratte nella realizzazione dell'affare. Infatti, l'art. 2447-quinquies prevede:

- **per i creditori sociali**: decorso il termine dei due mesi, o se l'opposizione viene respinta, i creditori sociali perdono il diritto di soddisfarsi sui beni che compongono il patrimonio dedicato, nonché sui frutti e sui proventi che questo produce. Il creditore sociale può però rivalersi sui beni mobili o immobili appartenenti al



Unione mese

Notiziario mensile

patrimonio dedicato, fino a quando la destinazione di questi beni al patrimonio dedicato non viene trascritto nei rispettivi registri.

- **per i creditori del patrimonio dedicato:** la destinazione del patrimonio all'affare comporta che, se non ci sono indicazioni diverse nella delibera di costituzione, per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare i creditori possono soddisfarsi solo nei limiti del patrimonio destinato stesso.

La completezza delle informazioni contenute nella delibera consente alla società di limitare la propria responsabilità. Ad esempio, la mancata indicazione o indeterminazione dell'affare consente al creditore sociale di contestare la validità della delibera, chiedendo la possibilità di rivalersi su tutti i beni sociali compresi quelli appartenenti al patrimonio destinato.

Un caso particolare è la situazione in cui siano stati compiuti fatti illeciti. In questo caso c'è una **responsabilità illimitata** della società per le obbligazioni derivanti da **fatto illecito** sorte nella realizzazione dell'affare: non si può opporre la limitazione di responsabilità del patrimonio destinato al creditore da fatto illecito, cosiddetto "creditore involontario", anche se l'obbligazione è relativa ad uno specifico affare. Il creditore da fatto illecito potrà soddisfarsi su tutti i beni sociali.

Al fine di tutelare la società e i creditori, è previsto che gli atti compiuti nella realizzazione dello specifico affare devono essere individuati in modo chiaro e per questo devono riportare "l'espressa menzione del vincolo di destinazione", altrimenti ne risponde la società con il suo patrimonio.

Libri obbligatori e altre scritture contabili

Per la gestione dell'affare è prevista una specifica contabilità (art. 2446-sexies) al fine di seguire l'evoluzione dell'affare e controllarlo.

Gli amministratori (o il consiglio di gestione), infatti, devono tenere separatamente i libri e le scritture contabili per registrare le operazioni compiute per la realizzazione dell'affare, coerentemente con la necessità di individuare in modo inequivocabile le operazioni effettuate.

In caso di emissione di strumenti finanziari, la società dovrà tenere anche un libro in cui siano contenute le informazioni relative all'emissione: caratteristiche, ammontare degli strumenti emessi e di quelli estinti, le generalità dei titolari degli strumenti nominativi, i trasferimenti e i vincoli ad essi relativi.

Bilancio

Per ciò che riguarda il bilancio, l'art. 2447-septies prevede che i beni e i rapporti compresi nel patrimonio destinato siano distintamente indicati nello stato patrimoniale della società.

Inoltre, l'attività svolta dalla società attraverso il patrimonio dedicato deve essere descritta in un apposito rendiconto, allegato al bilancio, secondo l'art. 2423 e seguenti.

Per ciò che riguarda la **nota integrativa**, questa deve illustrare:

- il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ogni patrimonio,
- i criteri adottati per l'imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo;
- il regime di responsabilità.

Se la delibera costitutiva prevede una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni assunte in relazione allo specifico affare (derogando alla regola generale che prevede la responsabilità illimitata solo in caso di fatto illecito), questo impegno della società deve essere riportato in calce allo stato patrimoniale e dovrà essere oggetto di una specifica valutazione in nota integrativa secondo i criteri descritti nella nota stessa.

Assemblee speciali

Per ogni categoria di strumenti finanziari emessi in relazione allo specifico affare è prevista la costituzione di assemblee speciali (art. 2447-octies), che deliberano su:

1. nomina e revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria, con funzioni di controllo sul regolare andamento dello specifico affare, e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
2. costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni degli stessi possessori;
3. modificazione dei diritti attribuiti dagli strumenti finanziari;
4. controversie con la società e relative transazioni e rinunce;
5. altri oggetti di comune interesse a ciascuna categoria di strumenti finanziari.



Unione mese

Notiziario mensile

Rendiconto finale

Nel momento in cui l'affare è realizzato o è divenuto impossibile, gli amministratori (o il consiglio di gestione) redigono un rendiconto finale che, insieme a una relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione, deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese (art. 2447-novies).

In questo modo si rende pubblico l'evento, la conclusione dell'affare, e la conseguente cessazione del vincolo di destinazione dei beni e rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato.

Nel caso in cui, al momento della conclusione, il patrimonio dedicato sia insufficiente a soddisfare tutti i creditori dell'affare, questi possono chiedere - entro tre mesi dalla data del deposito presso il registro delle imprese e con lettera raccomandata - la liquidazione del patrimonio e si applicano, dove compatibili, le norme sulla liquidazione delle società.

Questa norma consente ai creditori dell'affare di tutelarsi, mantenendo il proprio privilegio sul patrimonio destinato e impedendo che questo torni nel patrimonio sociale generale.

Si precisa che la delibera di costituzione può prevedere anche altri casi di cessazione di destinazione del patrimonio allo specifico affare. In queste ipotesi e in quella di fallimento si applica la disciplina prevista dall'articolo in esame.

2. I FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

Profondamente diversa è la disciplina relativa alla seconda ipotesi contemplata all'art. 2447-bis: è un modello più attento ai profili finanziari dell'operazione e, in effetti, la costituzione di un patrimonio dedicato secondo questo schema si realizza attraverso un'operazione di finanziamento.

Per la realizzazione dell'affare vengono utilizzati mezzi finanziari provenienti da terzi e il contratto può prevedere che al rimborso parziale o totale del finanziamento siano destinati, in via esclusiva, tutti o parte dei proventi dell'affare stesso.

Rispetto alla prima ipotesi esaminata, la disciplina - contenuta in un unico articolo, il 2447-decies - è più lineare e si esaurisce nella definizione del contratto e dei rapporti con i creditori, nell'indicazione di altre regole relative alla tipologia di titoli emessi a fronte dei finanziamenti raccolti e delle modalità di rendicontazione dell'attività.

La separazione patrimoniale si realizza esclusivamente a livello dei proventi nella fase di incasso e sono pertanto necessari sistemi di incasso e contabilizzazione in grado di individuare questi proventi in qualsiasi momento.

Contenuto del contratto

Il contratto deve contenere:

- a. una descrizione dell'operazione che consenta l'individuazione dell'oggetto specifico; le modalità e i tempi di realizzazione; costi previsti e ricavi attesi;
- b. il piano finanziario dell'operazione, indicando la parte coperta da finanziamento e la parte a carico della società;
- c. i beni strumentali necessari alla realizzazione dell'affare;
- d. le specifiche garanzie offerte dalla società relativamente all'obbligo di esecuzione del contratto e di corretta e tempestiva realizzazione dell'operazione;
- e. i controlli che il finanziatore, o soggetto da lui delegato, può effettuare sull'esecuzione dell'operazione;
- f. la parte dei proventi destinati al rimborso del finanziamento e le modalità per determinarli;
- g. le eventuali garanzie rilasciate dalla società a fronte dei finanziamenti;
- h. il tempo massimo di rimborso, decorso il quale nulla più è dovuto al finanziatore.

Pubblicità

Affinché i proventi dell'operazione costituiscano patrimonio separato da quello della società e da quello relativo ad analoghe operazioni di finanziamento, copia del contratto deve essere depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Sistema contabile



Unione mese

Notiziario mensile

Per la rilevazione dei proventi del patrimonio separato è necessario che la società adotti sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare in qualsiasi momento tali proventi dell'affare e a tenerli separati dal restante patrimonio della società.

Diritti dei creditori

Se il patrimonio separato è stato correttamente costituito attraverso la pubblicità del contratto e l'individuazione di uno specifico sistema contabile:

- i proventi, i frutti dei proventi stessi e di eventuali investimenti effettuati in attesa di rimborsare i finanziatori sono sottratti alle azioni dei creditori sociali;
- vengono individuate le obbligazioni nei confronti dei finanziatori per le quali risponde esclusivamente il patrimonio separato (tranne nei casi in cui il contratto preveda garanzie parziali da parte della società, comma 2, lett. g);
- i creditori della società, fino al rimborso del finanziamento o alla scadenza del termine previsto dal contratto (comma 2, lett. h) possono esercitare sui beni strumentali destinati alla realizzazione dell'operazione solo azioni conservative a tutela dei loro diritti, non potendo distogliere tali beni dall'operazione stessa. Se il fallimento della società impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione, queste limitazioni cessano e il finanziatore ha diritto di insinuazione al passivo per il suo credito.

Nota integrativa

La nota integrativa alle voci di bilancio relative ai proventi e ai beni strumentali deve contenere l'indicazione della destinazione dei proventi e dei vincoli relativi ai beni.

Per informazioni: Servizio Fiscale – 035.275.223/221/289/222/216